Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 74° | **Roma - Lunedì, 2 ottobre 1933 - Anno XI** | **Numero 229**

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

SOMMARIO

Presidenza del Consiglio dei Ministri:

Autorizzazione a promuovere in Ancona la « Fiera Adriatica della pesca » . . . . Pag. 4441

Autorizzazione a promuovere la II Mostra sindacale di architettura in Napoli . . . . Pag. 4442

Autorizzazione a promuovere in Trieste la VII Mostra d'arte del Sindacato interprovinciale fascista belle arti della Venezia Giulia . . . . Pag. 4442

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 7 settembre 1933, n. **1238**.
Sostituzione del Regio commissario per la gestione straordinaria dell'Istituto autonomo per le case popolari di Mantova. Pag. 4442

REGIO DECRETO 4 agosto 1933, n. **1239**.
Devoluzione della somma annua di L. 6767,70 all'Azienda autonoma di cura del comune di Taormina sul provento delle imposte di consumo . . . . Pag. 4442

REGIO DECRETO 24 agosto 1933, n. **1240**.
Riconoscimento della personalità giuridica dell'Istituto delle Suore Serve di Maria SS. Addolorata, con Casa madre in Firenze . . . . Pag. 4442

REGIO DECRETO 24 agosto 1933, n. **1241**.
Riconoscimento della personalità giuridica del Monastero delle Suore Carmelitane di S. Maria della Purità, in Pagani. Pag. 4443

REGIO DECRETO 24 agosto 1933, n. **1242**.
Approvazione del nuovo statuto organico del Monte di pietà di Parma . . . . Pag. 4443

REGIO DECRETO 24 agosto 1933, n. **1243**.
Erezione in ente morale dell'Opera pia « Orfanotrofio Pio XI », con sede in Desio . . . . Pag. 4443

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 22 agosto 1933.
Modificazioni al decreto 13 febbraio 1931 relativo agli esami di abilitazione nelle discipline statistiche . . . . . Pag. 4443

DECRETO MINISTERIALE 16 settembre 1933.
Approvazione delle norme e tariffe per l'esercizio dei « Sylos Livornesi » . . . . Pag. 4444

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana . . . Pag. 4449

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Autorizzazione a promuovere in Ancona la « Fiera Adriatica della pesca ».

Con decreto in data 12 settembre 1933-XI di S. E. il Capo del Governo, registrato alla Corte dei conti il 21 successivo, registro n. 8 Finanze, foglio n. 312, il presidente dell'apposito Comitato è stato autorizzato a promuovere, a termini e per gli effetti dei Regi decreti-legge 16 dicembre 1923, n. 2740, e 7 aprile 1927, n. 515, la manifestazione denominata « Fiera Adriatica della pesca », che avrà luogo in Ancona dal 29 settembre al 14 ottobre 1933-XI.

(5869)

Autorizzazione a promuovere la II Mostra sindacale di architettura in Napoli.

Con decreto in data 7 settembre 1933-XI di S. E. il Capo del Governo, registrato alla Corte dei conti il 18 successivo, registro n. 8 Finanze, foglio n. 271, il Sindacato regionale fascista architetti della Campania è stato autorizzato a promuovere, in Napoli, a termini e per gli effetti del Regi decreti-legge 16 dicembre 1923, n. 2740, e 7 aprile 1927, n. 515, la II Mostra sindacale di architettura.

(5870)

Autorizzazione a promuovere in Trieste la VII Mostra d'arte del Sindacato interprovinciale fascista belle arti della Venezia Giulia.

Con decreto in data 7 settembre 1933-XI di S. E. il Capo del Governo, registrato alla Corte dei conti il 18 detto mese, registro n. 8 Finanze, foglio n. 273, il commissario del Sindacato interprovinciale fascista belle arti della Venezia Giulia è stato autorizzato, a promuovere, a termini e per gli effetti dei Regi decreti-legge 16 dicembre 1923, n. 2740, e 7 aprile 1927, n. 515, la VII Mostra d'arte del Sindacato stesso, indetta in Trieste dal 24 settembre al 6 novembre 1933-XII.

(5873)

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 7 settembre 1933, n. 1238.

Sostituzione del Regio commissario per la gestione straordinaria dell'Istituto autonomo per le case popolari di Mantova.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visti gli articoli 12 e 52 del R. decreto-legge 30 novembre 1919, n. 2318 (testo unico) per le case popolari ed economiche e per l'industria edilizia, convertito in legge 7 febbraio 1926, n. 253;

Visto l'art. 2 del R. decreto 27 settembre 1929, n. 1726;

Visto il R. decreto 2 febbraio 1922, n. 236, con il quale l'Istituto autonomo per le case popolari, con sede in Mantova, fu riconosciuto come corpo morale e ne fu approvato lo statuto organico;

Visto il R. decreto in data 12 gennaio 1933 con il quale è stato sciolto il Consiglio di amministrazione del predetto Istituto e il sig. dott. Enrico Trinchieri è stato nominato commissario per la gestione straordinaria di quell'Ente per la durata di mesi sei dalla data del decreto stesso;

Visto il R. decreto 29 luglio 1933 con il quale detto termine è stato prorogato al 12 ottobre 1933;

Vista la lettera 21 agosto 1933, n. 23472, con la quale S. E. il prefetto di Mantova comunica che il predetto Regio commissario è stato trasferito in altra sede;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il sig. dott. Enrico Trinchieri cessa dalla carica di Regio commissario per la gestione straordinaria dell'Istituto autonomo per le case popolari di Mantova ed in sua sostituzione è nominato nella carica stessa il sig. cav. uff. dott. Agostino Giazzi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 7 settembre 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

DI CROLLALANZA.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *settembre* 1933 - *Anno XI*
Atti del Governo, registro 336, *foglio* 96. — MANCINI.

REGIO DECRETO 4 agosto 1933, n. 1239.

Devoluzione della somma annua di L. 6767,70 all'Azienda autonoma di cura del comune di Taormina sul provento delle imposte di consumo.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 26 dicembre 1930, n. 1827, col quale il comune di Taormina è stato autorizzato ad applicare le imposte di consumo con la tariffa superiore, a sensi dell'art. 16, sub 9, lett. *d*), del R. decreto-legge 20 marzo 1930, n. 141, quale luogo di cura, soggiorno e turismo;

Vista la deliberazione 16 marzo 1933 con la quale il detto Comune ha stabilito di devolvere alla locale Azienda autonoma di cura la somma annua netta di L. 6767,70 sul maggior provento derivante dalla anzidetta autorizzazione;

Visto l'art. 28 del testo unico per la finanza locale approvato con R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175;

Udito il parere della Commissione centrale per la finanza locale;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto col Ministro per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

All'Azienda autonoma di cura del comune di Taormina è devoluta la somma annua netta di L. 6767,70 sul maggior provento derivante al Comune stesso in dipendenza dell'autorizzazione concessa col R. decreto 26 dicembre 1930, numero 1827.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo del Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 4 agosto 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *settembre* 1933 - *Anno XI*
Atti del Governo, registro 336, *foglio* 147. — MANCINI.

REGIO DECRETO 24 agosto 1933, n. 1240.

Riconoscimento della personalità giuridica dell'Istituto delle Suore Serve di Maria SS. Addolorata, con Casa madre in Firenze.

N. 1240. R. decreto 24 agosto 1933, col quale, su proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità

giuridica dell'Istituto delle Suore Serve di Maria Santissima Addolorata, con Casa madre in Firenze, via Faentina n. 181, e viene autorizzato il trasferimento a favore dell'Istituto medesimo dei seguenti immobili, già in suo possesso da tempo anteriore al Concordato:

1° casa in Firenze, via Faentina 181, intestata a Del Buono Antonietta e Bardi Paolina;

2° appezzamenti di terreno, con fabbricato, in Firenze, intestati a Zanini Giulia, Cavrini Rita, Dolfi Angelina, Gabbiani Gina e Caiani Rosa;

3° casa in Barberino di Mugello ed orto annesso, intestati a Del Buono Antonietta e Raggioli Faustina;

4° case in Campi Bisenzio, via del Bisbiglio 1 e via del Cipresso 18, e appezzamento di terreno intestati a Pinzanti Teresa, Ugolini Giuseppina, Pagni Paola e Tarli Armida;

5° fabbricato in Pelago, via Principale 87, e terreno, intestati a Del Rosso Emma;

6° fabbricato in Dicomano, via della Pieve 86, e terreno, intestati a Mazzetti Luisa, Del Rosso Emma e Bardi Paolina;

7° appezzamento di terreno con fabbricato in Roma, via Cassia Antica, intestati a Giorgi Angiolina, Ceri Maria, Cei Vittoria, Caiani Rosa, Zanini Giulia e Cavrini Rita.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 settembre 1933 - Anno XI

REGIO DECRETO 24 agosto 1933, n. 1241.
Riconoscimento della personalità giuridica del Monastero delle Suore Carmelitane di S. Maria della Purità, in Pagani.

N. 1241. R. decreto 24 agosto 1933, col quale, su proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica del Monastero delle Suore Carmelitane di Santa Maria della Purità, in Pagani.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 settembre 1933 - Anno XI

REGIO DECRETO 24 agosto 1933, n. 1242.
Approvazione del nuovo statuto organico del Monte di pietà di Parma.

N. 1242. R. decreto 24 agosto 1933, col quale, sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, viene approvato il nuovo statuto organico per il Monte di pietà di Parma.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 settembre 1933 - Anno XI

REGIO DECRETO 24 agosto 1933, n. 1243.
Erezione in ente morale dell'Opera pia « Orfanotrofio Pio XI », con sede in Desio.

N. 1243. R. decreto 24 agosto 1933, col quale, su proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, l'Opera pia « Orfanotrofio Pio XI », con sede in Desio (Milano), viene eretta in ente morale con amministrazione autonoma.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 settembre 1933 - Anno XI

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 22 agosto 1933.
Modificazioni al decreto 13 febbraio 1931 relativo agli esami di abilitazione nelle discipline statistiche.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 9 luglio 1926, n. 1162, sul riordinamento del servizio statistico, modificata con il R. decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285 (convertito nella legge 21 dicembre 1929, n. 2238);

Visto il R. decreto-legge 17 novembre 1927, n. 2372, relativo alla istituzione di speciali scuole di statistica presso le Regie università del Regno (convertito nella legge 15 marzo 1928, n. 522);

Visto il R. decreto-legge 30 settembre 1923, n. 2102, sull'ordinamento della istruzione superiore;

Visto il R. decreto-legge 24 marzo 1930, n. 436, contenente norme per l'abilitazione nelle discipline statistiche (convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1930, n. 1748);

Vista la legge 29 dicembre 1932, n. 1833, colla quale è stata prorogata di due anni la validità della disposizione transitoria contenuta nell'ultimo comma dell'art. 4 del R. decreto-legge 24 marzo 1930, n. 436;

Visto il proprio decreto 13 febbraio 1931 contenente le norme per gli esami di Stato relativi all'abilitazione suddetta;

Di concerto col Ministro per l'educazione nazionale;

Decreta:

Art. 1.

Alla data « 3 maggio 1933 », contenuta nel penultimo comma dell'art. 2 e nell'ultimo comma dell'art. 34 del decreto del Capo del Governo 13 febbraio 1931, è sostituita la data « 3 maggio 1935 ».

Art. 2.

All'art. 4 del decreto del Capo del Governo in data 13 febbraio 1931, è sostituito il seguente:

Art. 4. — Gli esami, che avranno carattere teorico e pratico, saranno scritti ed orali.

La prova scritta, che dovrà essere proposta dalla Commissione esaminatrice, consisterà nello svolgimento di un argomento tratto da una delle seguenti discipline:

1° statistica metodologica;
2° demografia;
3° statistica economica e sociale.

La materia nella quale dovrà scegliersi il tema dovrà essere indicata, previo concerto coll'Istituto centrale di statistica, dal Ministero dell'educazione nazionale nella ordinanza che indice la sessione.

L'esame orale consisterà in una serie di interrogazioni, oltre che sulle predette discipline, sulle altre seguenti:

1° elementi di antropometria e biometria;
2° geografia politica ed economica;
3° ordinamento politico ed amministrativo nazionale.

Il numero massimo delle ore consentite per lo svolgimento del tema scritto sarà indicato dalla Commissione esaminatrice.

Le prove orali, per ciascuna delle suindicate sei materie, dovranno svolgersi in un periodo di tempo non inferiore a minuti 10 e non superiore a minuti 30.

Art. 3.

La lettera c) dell'art. 5 del decreto 13 febbraio 1931 del Capo del Governo è soppressa.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 22 agosto 1933 - Anno XI

Il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato: MUSSOLINI.

Il Ministro per l'educazione nazionale: ERCOLE.

(5876)

DECRETO MINISTERIALE 16 settembre 1933.
Approvazione delle norme e tariffe per l'esercizio dei « Sylos Livornesi ».

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visti i Regi decreti-legge 15 ottobre 1923, n. 2476, e 1° febbraio 1925, n. 232, recanti norme per la disciplina del lavoro nei porti del Regno e per la istituzione degli Uffici del lavoro;
Visto il decreto Ministeriale 25 aprile 1925 che istituisce l'Ufficio del lavoro portuale di Livorno;
Sulla proposta del comandante del porto di Livorno;
Udito il Ministro per le corporazioni;

Decreta:

Articolo unico.

Sono approvate e rese esecutorie le annesse norme e tariffe per l'esercizio dei « Sylos Livornesi ».

Roma, addì 16 settembre 1933 - Anno XI

Il Ministro: CIANO.

Regolamento per l'esercizio dello Stabilimento dei silos nel porto di Livorno.

PARAGRAFO I.

Destinazione e regime doganale dello Stabilimento.

Art. 1.

Lo Stabilimento dei silos impiantato nel porto di Livorno è destinato allo scarico meccanico, immagazzinamento e eventuale manipolazione dei cereali, semi, legumi ed affini.
Esso funziona come deposito franco.

PARAGRAFO II.

Operazioni della Società.

Art. 2.

La Società, mediante i corrispettivi stabiliti nella tariffa allegata al presente regolamento, si incarica delle seguenti operazioni purchè relative a cereali, semi, legumi ed affini:
1° presa della merce a rinfusa dalla stiva delle navi a coperta (tiraggio);
2° scarico da coperta e carico diretto sopra altro galleggiante;
3° scarico da coperta ed introduzione e conservazione in deposito della merce;
4° ricarico della merce depositata su nave o altro galleggiante, vagone ferroviario o carro comune;
5° pesatura della merce in arrivo, in deposito o in partenza;
6° assicurazione della merce contro i danni dell'incendio;
7° emissione di fedi di deposito e di note di pegno (warrants);
8° vendita volontaria delle merci depositate all'asta pubblica o per mezzo di pubblico mediatore;
9° conservazione in deposito di sacchi vuoti.

Art. 3.

La Società ha facoltà di compiere anche eventuali manipolazioni del cereale, come pulitura, aerazione, miscele, ecc., nonchè altre operazioni aventi attinenza con quelle specificate nel precedente articolo, ed in questi casi i corrispettivi saranno stabiliti volta per volta.

PARAGRAFO III.

Norme generali per la esecuzione delle operazioni.

Art. 4.

La richiesta di una qualunque delle operazioni elencate nel precedente art. 2 deve essere dal richiedente accompagnata dal versamento alla cassa della Società, a titolo di deposito, dello ammontare delle spese e dei corrispettivi a questa dovuti per la esecuzione delle operazioni richieste, salvo regolamento ad operazioni ultimate.
Il detto deposito è infruttifero.
È in facoltà della Società di rifiutare l'accettazione di richieste non accompagnate dal versamento del relativo deposito o, comunque, inoltrate da clienti non al corrente con i pagamenti.

Art. 5.

Salvo il disposto del successivo art. 6 le operazioni vengono eseguite nell'ordine cronologico in cui la relativa richiesta risulta presentata, compatibilmente però con la natura dell'operazione, con le esigenze del servizio, con le condizioni di lavoro e con la potenzialità degli impianti.
Ove una data operazione nel momento stabilito dal turno non possa eseguirsi per assenza degli interessati o dei loro rappresentanti o per altra causa dagli stessi dipendente, la relativa richiesta perde il proprio piazzamento nel turno a favore di quella inscritta immediatamente dopo, e così di seguito.
Sorgendo contestazioni sull'ordine di precedenza, il comandante del porto deciderà inappellabilmente.

Art. 6.

Qualunque sia l'operazione affidata alla Società, la stessa potrà, ove lo creda, compiere in assenza del richiedente, e per di lui conto, tutti gli incombenti e firmare d'ufficio tutti gli atti relativi all'incarico avuto, restando in tal caso il richiedente soggetto, oltrechè a tutti gli speciali obblighi stabiliti dal presente regolamento, anche ad ogni altro obbligo proprio del mandante verso il mandatario.

PARAGRAFO IV.

Accosto delle navi e tiraggio.

Art. 7.

Per l'accosto allo stabilimento della Società la nave prende piazzamento nel turno non appena sia giunta in porto e sia stata ammessa a libera pratica, restando inibito qualsiasi trattamento di preferenza.

La Società potrà chiedere alla Capitaneria di porto che venga negato l'accosto alla nave nei casi in cui ostino al compimento dell'operazione di tiraggio la natura o le condizioni della merce o qualcuno degli altri impedimenti contemplati dal presente regolamento.

Il piazzamento nel turno non è cedibile senza il consenso tanto della Società quanto delle navi aventi piazzamento fra quelle che vorrebbero operare la cessione.

Sorgendo contestazioni sull'ordine di precedenza, deciderà inappellabilmente il comandante del porto.

Art. 8.

Qualora al momento dell'ammissione alla libera pratica la nave, per qualsiasi ragione, non sia pronta per effettuare la discarica a mezzo dei silos del carico sfuso, il suo piazzamento nel turno di accosto resta in sospeso a favore della nave o delle navi giunte dopo.

Essa prende turno solamente quando sia pronta alla discarica a silos.

La stessa norma si applica anche nel caso in cui la necessità della sospensione del lavoro sotto i silos sopravvenga, per parte della nave, in corso di discarica, nella quale evenienza restano a carico della nave le relative spese di disormeggio e nuovo ormeggio.

Qualora invece la sospensione derivi da causa inerente allo Stabilimento o al relativo impianto meccanico, trascorse 48 ore dalla totale sospensione del lavoro, la nave è facoltizzata a effettuare altrove lo scarico con obbligo però di corrispondere alla Società quanto le fosse dovuto in base alla tariffa per la parte di carico effettivamente sbarcata a mezzo degli impianti.

Art. 9.

Non appena la nave sia ormeggiata per lo scarico, il capitano ha l'obbligo di far trovare le stive in condizioni tali che gli elevatori vi possano facilmente essere immessi e manovrati utilmente e deve render facile e sicuro l'accesso a bordo e in stiva al personale della Società.

Egli deve mettere e mantenere la merce oggetto della domanda a disposizione della Società per l'operazione di scarico, prestandosi con tutti i mezzi a sua disposizione affinchè tale operazione possa venir effettuata il più sollecitamente possibile.

L'inadempimento di questi obblighi che causi una perdita di oltre mezz'ora di tempo rende applicabile a favore della Società una penale ragguagliata a L. 150 per ogni ora di ritardo e per ogni elevatore immobilizzato. Sorgendo contestazioni tra il capitano e la Società deciderà inappellabilmente il comandante del porto.

Se nelle stive vi sono paratie provvisorie, puntali od altri impedimenti movibili, questi debbono essere rimossi a cura del capitano; in caso contrario la rimozione verrà effettuata dal personale della Società a spese ed a tutto rischio della nave.

Durante l'accosto sotto i silos la nave deve eseguire a sue spese tutti quegli spostamenti che per esigenze del lavoro le vengano richiesti dal personale della Società. Ultimato il tiraggio la nave deve immediatamente scostarsi in modo da rendere possibile l'accosto di altra nave.

Art. 10.

La Società non assume responsabilità alcuna in ordine alla incolumità della nave nè durante la sosta all'attracco nè durante i movimenti.

Ugualmente a carico e sotto la responsabilità del bordo resta il guardianaggio e la vigilanza sulla nave così di giorno come di notte, per tutto il tempo per cui dura l'accosto.

Durante le ore notturne la nave ormeggiata al silos dovrà comunicare con la terra a mezzo di battelli, essendo pericoloso transitare sugli zatteroni frapposti tra scafo e banchina per tener discosta la nave.

Art. 11.

La Società, quando l'affluenza degli arrivi debitamente accertata lo richieda, potrà, previa autorizzazione della Capitaneria di porto, far proseguire il lavoro di tiraggio anche in ore straordinarie diurne, notturne e festive, senza che la nave accostata possa comunque opporsi e restando essa obbligata a rimborsare alla Società l'importo del compenso per lavoro straordinario secondo tariffa.

PARAGRAFO V.

Sbarco, conservazione in deposito e ricarico.

Art. 12.

È in facoltà dei ricevitori ed in genere di coloro che hanno richiesto lo scarico, di presenziare personalmente o a mezzo di incaricati di loro fiducia alla operazione di discarica, in ispecie agli effetti dello accertamento e riconoscimento della qualità della merce, del suo condizionamento e del relativo stivaggio, in ordine alle quali circostanze la Società non assume responsabilità alcuna.

Art. 13.

L'accettazione di merce in deposito è subordinata al posto disponibile nei silos o magazzini della Società ed alle esigenze del servizio.

La Società si riserva inoltre il diritto di rifiutare il ricevimento in deposito di quelle merci che, a suo giudizio, non fossero in condizioni del tutto buone, ovvero potessero essere causa di avarie per le altre depositate, o causa di danno al magazzino, od il cui valore non presentasse sufficiente garanzia per la Società, tenuto conto anche delle anticipazioni e spese che eventualmente le gravassero.

Art. 14.

Per ogni partita di merce introdotta a deposito la Società rilascia, a richiesta del depositante, una ricevuta.

Tale ricevuta, che non è trasmissibile sotto verun titolo, può essere a domanda dell'intestatario sostituita con una o più fedi di deposito accompagnate dalle relative note di pegno, purchè le merci da essa rappresentate siano libere da qualunque pignoramento e sequestro e la Società venga previamente rimborsata di tutti gli anticipi che eventualmente avesse fatto su di esse.

Tanto sulla ricevuta quanto sulla fede di deposito la Società è in facoltà di annotare tutte quelle circostanze ed apprezzamenti intorno allo stato ed alla qualità della merce che essa ritenesse rilevanti e corrispondenti a verità.

Tuttavia i così detti annotamenti come l'indicazione in genere della qualità della merce fatti sia su l'uno che su l'altro documento hanno carattere puramente enunciativo e non implicano garanzia alcuna da parte della Società depositaria.

Salvo il caso di emissione della fede di deposito, la ricevuta deve venir esibita alla Società a corredo di tutte le domande che venissero presentate posteriormente al deposito per operazioni sulla merce depositata, e deve venir annotata sulla stessa l'operazione eseguita.

Art. 15.

La Società si riserva il diritto di trapassare da un silos all'altro in qualsiasi momento o comunque di cambiare il posto assegnato nei propri magazzini alle merci ivi depositate, senza bisogno di darne preventivo avviso al depositante.

Degli avvenuti cambiamenti nel collocamento delle merci fanno fede in ogni caso ed a tutti gli effetti le situazioni giornaliere di magazzino, le quali sono tenute, nelle ore di ufficio, a libera visura dei depositanti per le partite che li riguardano.

Art. 16.

La Società non assume responsabilità alcuna in ordine allo stato di conservazione della merce giacente in deposito, sempre quando l'eventuale deterioramento non derivi da fatto o colpa della Società stessa, ma dipenda unicamente da vizi palesi o occulti della merce o da altre circostanze alla stessa inerenti (tarlo latente, umidità igrometrica dei semi, ecc.).

Il ricevitore nelle ordinarie ore di servizio dello Stabilimento, è facoltizzato ad ispezionare, sempre che lo ritenga opportuno, la propria merce per accertarne lo stato di conservazione onde provvedere, occorrendo, al suo smaltimento o a quelle misure conservative che egli potesse ritenere del caso.

Qualora per altro, la merce depositata, in causa del suo stato anormale, minacci di arrecare comunque danno allo Stabilimento od alle altre merci in esso contenute, la Società ha facoltà di prendere, senza sua responsabilità ed a spese della merce, le opportune urgenti misure conservative, e può anche, se del caso, invitare il depositante a ritirare la merce entro congruo termine, mai inferiore a giorni 5 dalla data di spedizione della lettera raccomandata di invito, facendosi luogo, in mancanza di tale ritiro, alla vendita della merce pericolosa ai pubblici incanti, a tenore della legge commerciale.

Art. 17.

La Società è autorizzata a fare una congrua riduzione nella misura che verrà stabilita di volta in volta sul peso di ogni partita sbarcata, a copertura dello sfrido di giacenza nonchè del calo della merce dipendente dalla separazione della polvere dalla massa del cereale. Il ricevitore può chiedere la consegna della parte di polvere relativa alla partita che vuole ritirare; s'intenderà però che abbia tacitamente rinunciato a tale ritiro ove esso non venga effettuato contemporaneamente a quello del cereale.

PARAGRAFO VI.

Assicurazione.

Art. 18.

La Società, mediante il corrispettivo di cui nella annessa tariffa, cura per conto del depositante l'assicurazione di tutte le merci depositate nel proprio Stabilimento contro i danni dell'incendio presso primarie Compagnie assicuratrici a lei benevise, stabilendo le norme e le condizioni di assicurazione, alle quali il depositante si intende aver aderito col semplice fatto della introduzione della merce in deposito.

L'assicurazione è obbligatoria per tutti i depositanti ed è fatta sul valore della merce dichiarato dal depositante all'atto della introduzione in deposito. In mancanza di tale dichiarazione si intende conferito dal depositante alla Società il mandato di valutare la merce agli effetti dell'assicurazione e l'opera della Società a questo riguardo non può dar luogo a reclami.

Art. 19.

In caso di sinistro la Società compie per conto del depositante tutti gli atti necessari per la liquidazione e il pagamento della indennità e non è tenuta a corrispondere allo stesso se non la somma conseguita dalla Compagnia assicuratrice dedotti i diritti e le spese.

Se l'indennità conseguita riguarda più partite di diversi depositanti, per il riparto fra i danneggiati si intende, col fatto della introduzione della merce nello Stabilimento, conferito il più ampio mandato alla Società, il cui operato a questo riguardo non può venire oppugnato od assoggettarsi a verun reclamo.

Art. 20.

Qualora, a norma dei patti di polizza, la Compagnia assicuratrice subordinasse la liquidazione o il pagamento di tutta la indennità o di parte di essa all'esibizione di documenti, libri o altre prove che non fossero in potere della Società, il depositante resta obbligato a fornirli a sua cura e spese, come resta altresì obbligato a prestare alla Compagnia assicuratrice, dietro le istruzioni e a spese della medesima, il proprio nome e concorso in tutti gli atti contro i presunti responsabili dei danni.

PARAGRAFO VII.

Fede di deposito e nota di pegno.

Art. 21.

Le fedi di deposito e note di pegno emesse dalla Società sono regolate dal libro I, titolo XVI (articoli da 461 a 479) del Codice di commercio, nonchè dalle disposizioni contenute nell'art. 14 del precedente paragrafo V di questo regolamento e nel paragrafo presente.

Le tasse di bollo e registro per l'emissione delle fedi di deposito e delle note di pegno e per la loro rinnovazione, suddivisione e riunione, nonchè il diritto fisso spettante alla Società per tali operazioni a tenore dell'annessa tariffa, sono sempre a carico del richiedente.

Art. 22.

Con l'emissione del doppio titolo cessa nel deponente come tale, e cioè tanto in colui che ha fatto il deposito quanto in colui od in coloro in nome dei quali il deposito sia stato fatto da altri, ogni disponibilità della merce depositata. Tale diritto passa a termini di legge al legittimo possessore del doppio titolo, sia esso il titolare, il giratario o il portatore, in caso di girata in bianco, ed il passaggio deve essere per qualsiasi domanda dal richiedente comprovato con la esibizione alla Società del doppio titolo stesso.

Art. 23.

Ogni clausola contenuta nella girata della fede di deposito o della nota di pegno che ne determini le condizioni fra girante e giratario è senza effetto in confronto della Società.

Art. 24.

La fede del deposito con l'annessa nota di pegno deve essere unita alla domanda di consegna totale o parziale della merce, salvo però il disposto del seguente art. 25.

In caso di consegna parziale i detti documenti verranno restituiti al richiedente, previa l'opportuna annotazione dell'avvenuto ritiro.

Art. 25.

Resta in facoltà della Società di permettere il ritiro parziale della merce nel caso contemplato dall'ultimo capoverso dell'art. 470 del Codice di commercio; il deposito proporzionale da prestarsi dal richiedente alla Società a tenore del citato capoverso in caso di accoglimento della domanda deve comprendere anche gli interessi calcolati fino alla scadenza del debito.

Tanto il deposito proporzionale ora accennato quanto quello prescritto dal primo alinea dello stesso art. 470 del Codice di commercio sono infruttiferi.

Art. 26.

Nel caso che la fede di deposito separata dalla nota di pegno non indichi la somma per cui il pegno è stato costituito, il possessore della medesima non può ritirare la merce da essa rappresentata se non depositando nella cassa della Società quella somma che verrà dalla Società stessa indicata come rappresentante il valore della merce che egli intende ritirare.

Art. 27.

Tra le spese di conservazione e di salvamento per le quali la Società ha privilegio in confronto di qualunque creditore, anche con pegno, a tenore del primo capoverso dell'art. 473 del Codice di commercio, sono comprese anche le spese per l'assicurazione della merce, da determinarsi in base all'annessa tariffa.

Se il prezzo ricavato dalla vendita forzata per mancato pagamento della nota di pegno non è sufficiente a coprire la somma in questa indicata, la nota di pegno viene annotata di parziale pagamento indi restituita al suo possessore per la ulteriore azione di regresso.

PARAGRAFO VIII.

Vendite.

Art. 28.

L'avente diritto deve indicare nella domanda la forma con la quale egli desidera che si proceda alla vendita della merce, e cioè se a mezzo di un pubblico mediatore o ai pubblici incanti.

Le spese della vendita sono a carico del richiedente e vengono prelevate dalla Società sul ricavo della vendita stessa insieme alla provvigione dell'1 %.

La domanda di vendita deve essere accompagnata dalla fede di deposito con la relativa nota di pegno, o dalla ricevuta di deposito, ove esista. Qualora la nota di pegno non sia unita alla fede di deposito e sia in questa indicato l'ammontare del debito pel quale il pegno è stato costituito, la vendita volontaria non può in verun caso farsi per un prezzo inferiore alla somma formata dal detto ammontare in capitale e interessi e dalle spese gravanti sulla merce, a meno che il richiedente la vendita previamente non presti per la differenza una conveniente garanzia accettata dalla Società.

Qualora la fede di deposito sia staccata dalla nota di pegno e non vi sia indicato l'ammontare del debito, la vendita volontaria non può farsi se non ai pubblici incanti.

L'ammontare del debito in capitale e interessi e delle altre passività della merce, nel primo caso, e l'intero prezzo ricavato dalla vendita, nel secondo, devono restare depositati presso la Società per essere pagati a chi di ragione a sensi dell'art. 470 del Codice di commercio e degli articoli 25 e 26 del presente regolamento.

Art. 29.

Sino a che la vendita non sia perfetta è in facoltà di colui che l'ha richiesta di disdirla mediante il pagamento alla Società di un diritto dell'uno per mille sul valore della merce posta in vendita, corrente al giorno della disdetta, oltre il rimborso di tutte le spese.

Art. 30.

Se la merce venduta e pagata non viene ritirata nelle 24 ore resta soggetta dal momento della vendita al diritto di magazzinaggio e alle disposizioni tutte del presente regolamento.

PARAGRAFO IX.

Disposizioni speciali per le vendite a pubblici incanti.

Art. 31.

Le vendite volontarie ai pubblici incanti delle merci depositate sono disciplinate, oltrechè dalle norme contenute nel libro I, titolo XVI del Codice di commercio, da quelle contenute nel precedente e nel presente paragrafo di questo regolamento.

Art. 32.

Chiunque desideri di essere ammesso all'asta, deve depositare nella cassa della Società il 10 % del prezzo d'asta, che, ove la merce non sia stata a lui aggiudicata, gli verrà restituito non appena chiuso l'incanto.

Art. 33.

Le vendite si intendono fatte a pronti contanti, con obbligo perciò nell'aggiudicatario di versare il relativo prezzo nella cassa della Società all'atto dell'aggiudicazione. In difetto la merce a lui aggiudicata sarà rimessa in vendita, e l'aggiudicatario inadempiente perderà il fatto deposito del 10 % che rimarrà devoluto alla Società.

Art. 34.

Le norme dettate nel presente paragrafo, nonchè, in quanto siano applicabili, quelle dettate nel paragrafo precedente disciplinano anche le vendite forzate ai pubblici incanti cui si addivenisse nei casi previsti dal presente regolamento e in tutti gli altri casi contemplati dalla legge.

PARAGRAFO X.

Sacchi vuoti.

Art. 35.

L'accettazione in deposito di sacchi vuoti da parte della Società è in piena facoltà di quest'ultima, e limitata alla

disponibilità dei suoi magazzini. La Società non garantisce il numero, nè risponde dello stato dei sacchi depositati.

L'adempimento di tutte le prescrizioni doganali inerenti alla introduzione, all'uso e al ritiro dei sacchi incombe al depositante, restando a suo esclusivo carico tutte le conseguenze dell'inadempimento.

PARAGRAFO XI.

Responsabilità.

Art. 36.

La Società non risponde dei ritardi ad essa non imputabili che eventualmente si verificassero nell'esaurimento di qualunque domanda sia che dipendano da esigenze tecniche o di servizio, ivi compreso il caso di soverchia affluenza di richieste, sia che dipendano dalle operazioni doganali, da deficienza di materiale ferroviario o rotabile, da scioperi, casi fortuiti o forza maggiore.

Art. 37.

La Società può essere tenuta responsabile della perdita o deperimento della merce depositata nel proprio Stabilimento, solo se ed in quanto dipendano da fatto suo proprio o del suo personale.

Tale responsabiltà comincia con la introduzione della merce nello Stabilimento della Società e cessa con la consegna di essa sopra nave o altro galleggiante, vagone o carro comune.

Art. 38.

In nessun caso la Società può essere tenuta a rispondere dei danni i quali non siano stati constatati dal depositante od altro avente diritto in contraddittorio con gl'incaricati della Società.

Della fatta constatazione viene redatto sommario verbale.

Art. 39.

Le domande pel risarcimento dei danni devono venire regolarmente inoltrate, sotto pena di decadenza, entro otto giorni dalla data del verbale di constatazione di cui all'articolo precedente. Di esse la Società rilascia ricevuta, la quale costituisce l'unica prova a tutti gli effetti dell'avvenuta presentazione della domanda.

La Società deve pronunciarsi intorno alla domanda entro otto giorni dal suo ricevimento.

Ove il richiedente non creda di acquetarsi alla pronuncia della Società, ovvero qualora questa, entro il prefisso termine, non abbia ancora emessa la propria decisione, il richiedente può ricorrere al giudizio del Collegio arbitrale a tenore del seguente art. 46, ma deve iniziare regolarmente gli atti relativi, sotto pena di decadenza, entro dieci giorni dalla data di spedizione al suo domicilio, dichiarato in domanda, della lettera raccomandata contenente la notifica della pronuncia della Società, ovvero, in mancanza di questa, dall'ultimo giorno del termine dianzi fissato per tale pronuncia.

PARAGRAFO XII.

Norme generali.

Art. 40.

Lo Stabilimento della Società è aperto tutti i giorni non festivi nei limiti dell'orario doganale. A richiesta degli interessati la Società, previe le opportune autorizzazioni, può compiere qualunque delle sue operazioni anche oltre l'orario sopra indicato o in giorno non lavorativo. In tal caso, oltre gli speciali compensi di cui in tariffa, saranno a carico degli interessati le indennità doganali e ferroviarie e ogni altro corrispettivo per il lavoro straordinario dovuto a personale estraneo alla Società.

È fatta però eccezione per le indennità e corrispettivi per operazioni di tiraggio eseguite in ore straordinarie o in giorno festivo che sono compresi nei compensi per extra orario previsti dalla tariffa.

Art. 41.

Nello Stabilimento non possono accedere se non le persone munite di uno speciale permesso scritto della Società il quale, salvo il disposto del precedente art. 16, non dà diritto che all'ingresso nei locali di pesatura e di insacco e viene rilasciato, dietro richiesta, unicamente agli interessati o ai loro incaricati per l'assistenza alle operazioni compiute in detti locali. La Società si riserva la facoltà di far accompagnare dai propri impiegati o da altre persone di sua fiducia gli interessati durante tutta la loro permanenza nello Stabilimento e declina ogni responsabilità per qualunque infortunio o danno in cui eventualmente gli stessi incorressero durante tale loro permanenza.

Art. 42.

È proibito fumare nei locali dello Stabilimento. È altresì proibito accendere lumi, fiammiferi e qualunque altro oggetto infiammabile nei detti locali, eccezione fatta per il personale specialmente addetto ai servizi di illuminazione e di sorveglianza.

Art. 43.

È vietato al personale della Società di introdursi o trattenersi senza speciale permesso nello Stabilimento durante le ore non lavorative.

È altresì rigorosamente vietato allo stesso personale di ricevere mance o regalie sotto alcun titolo.

Art. 44.

Tutti i pagamenti, qualunque ne sia l'importo e da qualunque titolo dipendano, debbono essere fatti unicamente all'ufficio cassa presso l'Amministrazione della Società o alla banca cui dalla Società stessa venisse eventualmente delegato il servizio cassa.

I pagamenti fatti altrove non vengono dalla Società riconosciuti.

Art. 45.

Salvi in ogni caso i privilegi stabiliti dalla legge a favore delle Finanze dello Stato, la Società per i propri crediti, da qualunque titolo dipendano e qualunque ne sia l'ammontare, ha, sino alla loro effettiva estinzione, non soltanto azione personale verso gli obbligati ma pur anco, privilegio con diritto di ritenzione, in confronto di qualsiasi altro creditore, sopra la merce depositata nel proprio Stabilimento al nome del debitore o che venisse comunque allo stesso girata durante la giacenza in deposito.

Art. 46.

Sempre quando non sia altrimenti disposto dal presente regolamento, qualunque controversia che insorga fra la Società ed i terzi in ordine alla interpretazione od applicazione del presente regolamento o dell'annessa tariffa od in dipendenza di trasgressione alle disposizioni contenute nell'uno

o nell'altra deve venir deferita al giudizio di tre arbitri da nominarsi d'accordo o, in difetto di accordo, dal presidente del Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Livorno, sulla istanza della parte più diligente, previamente notificata alle altre parti interessate.

I detti arbitri decidono senza formalità di procedura, come amichevoli compositori.

Art. 47.

La richiesta alla Società di una qualsiasi delle operazioni dalla stessa praticate a tenore del presente regolamento, implica da parte del richiedente la conoscenza ed accettazione di tutte le disposizioni contenute nel regolamento stesso e nell'annessa tariffa.

TARIFFE.

A CARICO DELLA NAVE (*Capitano*).

1. — *Tiraggio dalla stiva* (compresi gli winchmen e la scopatura delle stive, delle tele e dei corridoi).

Carichi completi di grano e granone a rinfusa:

da vapore senza o con un corridoio (pulitura di una separazione compresa)	L. 4,60	per tonn.
da vapore con più di un corridoio e o più di una separazione . . .	» 5 —	» »

Carichi parziali. — Quando la parte di carico da scaricarsi dal silos sia inferiore alla metà della portata del piroscafo: aumento del 10 %. Sono esenti dall'aumento i vapori che toccano Livorno come primo porto.

Sacchi. — Per tagliatura e svuotamento sacchi fermacarico: L. 0,18 ognuno.

Avvertenze. — La nave è tenuta a fornire i winches in pressione, le bighe, i cavi e quant'altro secondo gli usi del porto.

Per il tiraggio di cereale contenuto in stive non propriamente dette, nonchè di quello contenuto nelle sentine, il compenso dovrà essere convenuto di volta in volta, a seconda del numero di operai, dei mezzi e del tempo impiegativi.

Aumenti. — Aumento del 25 % per il lavoro straordinario diurno fino alle ore 20. Aumento del 35 % per il lavoro notturno e festivo. Indennità doganali comprese negli aumenti suddetti.

A CARICO DELLA MERCE (*Ricevitore*).

2. — *Sbarco.*

Sbarco, pesatura e messa a deposito, L. 7,60 per tonnellata.

3. — *Magazzinaggio.*

Gratis per i primi dieci giorni.
Dall'11° al 30° giorno L. 0,12 per tonnellata e giorno.
Dal 31° al 60° giorno L. 0,30 per tonnellata e giorno.
Dal 61° giorno in poi L. 0,45 per tonnellata e giorno.

Nota. — La tariffa di magazzinaggio decorre a partire dal giorno successivo a quello di inizio dello sbarco dalla nave.

4. — *Ricarico.*

Ripesatura e ricarico a rinfusa su galleggiante	L. 3 —	per tonn.
Ripesatura, insaccatura e ricarico su barroccio o vagone	» 4,50	» »
Ripesatura, insaccatura e ricarico su navicello	» 7 —	» »

Aumenti. — Aumento del 30 % per il lavoro straordinario diurno fino alle ore 20 — Aumento del 60 % per il lavoro notturno e festivo — Indennità doganali per servizio fuori orario a carico dei ricevitori.

5. — *Diverse.*

Assicurazione. — Per ogni mese o frazione di mese solare di giacenza in deposito e per ogni 1000 lire di valore assicurato L. 0,30.

Manovra, copertura, piombatura vagoni. — Per ogni carro chiuso L. 10, per ogni carro scoperto L. 15.

Introduzione all'ordine. — Su tutta la merce non coperta da buono di consegna al termine della discarica della nave L. 0,80 per tonnellata.

Fedi di deposito e note di pegno (*warrants*). — Diritto fisso di emissione L. 5, oltre rimborso spese di bollo.

Servizio sacchi. — Presa in consegna dei sacchi vuoti, immagazzinamento, conservazione in deposito e trasporto alle bilancie insaccatrici al momento dell'uso, senza copertura del rischio incendi durante la giacenza, per ogni sacco L. 0,05.

6. — *Avarie.*

La Società si riserva di accettarle o meno. Le avarie accettate dovranno essere ritirate non oltre il 10° giorno dalla introduzione, salvo accordi speciali quando possibili. Oltrepassato il termine fissato per il ritiro, le avarie si intenderanno abbandonate e la Società potrà disporne a proprio talento, sempre impregiudicato l'obbligo per il deponente al risarcimento di tutte le spese di introduzione, soste, eventuale distruzione, ecc. Tutte le spese per manipolazioni, insaccatura, trasporti, caricazione, ecc., oltre quelle normali, a carico del deponente.

La Società non risponde nè della resa, nè della qualità delle avarie, qualunque sia il periodo di giacenza.

7. — *Cereali leggeri.*

Sono soggette all'aumento del 15 % per orzo, segala e miglio e del 30 % per avena e spelta le voci di tariffa ai numeri 1, 2, 3, 4.

Roma, addì 16 settembre 1933 - Anno XI

Il Ministro per le comunicazioni: CIANO.

(5844)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 424 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Martinolich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome della sig.a Martinolich Antonia, figlia del fu Matteo e della fu Domenica Gobis, nata a Lussinpiccolo il 7 settembre 1874 e abitante a Lussinpiccolo, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Martinoli ».

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 26 marzo 1931 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(2968)

N. 423 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che i cognomi « Martinolich » e « Vidulich » sono di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge devono riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

I cognomi della sig.a Martinolich Caterina ved. di Biagio, figlia del fu Francesco e della fu Maria Scopinich, nata a Lussinpiccolo il 13 aprile 1851 e abitante a Lussinpiccolo, sono restituiti, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Martinoli » e « Vidulis » (Martinoli ved. Caterina nata Vidulis).

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 26 marzo 1931 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(2969)

N. 429 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Martinolich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Martinolich Simeone, figlio del fu Pietro e della fu Maria Giuricich, nato a Lussinpiccolo il 22 novembre 1869 e abitante a Lussinpiccolo, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Martinoli ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Maria Vidulich fu Natale e fu Maria Martinolich, nata a Lussinpiccolo il 1° ottobre 1876.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 26 marzo 1931 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(2970)

N. 385 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che i cognomi « Martinolich » e « Scopinich » sono di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto legge devono riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

I cognomi della sig.a Martinolich Maria Antonia ved. di Antonio, figlia del fu Domenico Scopinich e di Margherita Vidulich, nata a Lussinpiccolo il 10 agosto 1858 e abitante a Lussinpiccolo, sono restituiti, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Martinoli » e « Scopini » (Martinoli ved. Maria-Antonia nata Scopini).

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana di « Martinoli » anche ai figli nati a Lussinpiccolo: Natalina, l'11 maggio 1893; Giovanni, il 15 gennaio 1898.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 24 marzo 1931 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(2971)

N. 393 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Martinolich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Martinolich Marco, figlio del fu Marco e della fu Zelinda Vidulich, nato a Lussinpiccolo il 5 dicembre 1876 e abitante a Lussinpiccolo, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Martinoli ».

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 24 marzo 1931 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(2972)

N. 382 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Martinolich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Martinolich Fausto, figlio di Giovanni e di Mattea Giuricich, nato a Lussinpiccolo il 6 settembre 1892 e abitante a Lussinpiccolo, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Martinoli ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Anna Vidulich di Giacomo e di Antonia Vidulich, nata a Lussinpiccolo il 25 dicembre 1891, ed alle figlie nate a Lussinpiccolo: Laura, il 19 aprile 1922; Maria, il 27 aprile 1924.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 24 marzo 1931 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(2973)

N. 387 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Martinolich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig Martinolich Giovanni-Nazario, figlio di Antonio e di Maria Antonia Picinich, nato a Lussinpiccolo il 28 luglio 1875 e abitante a Lussinpiccolo, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Martinoli ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Maria Vidulich di Gasparo-Costante e di Anna Vidulich, nata a Lussinpiccolo il 28 agosto 1877, ed ai figli nati a Lussinpiccolo: Anna, il 9 settembre 1902; Antonio, il 16 agosto 1905; Milena, il 27 marzo 1907; Giovanni, il 4 febbraio 1909; Fides, il 10 luglio 1915.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 24 marzo 1931 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(2974)

N. 389 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Martinolich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Martinolich Giovanni, figlio di Giovanni e di Maria Vidulich, nato a Lussinpiccolo il 4 febbraio 1897 e abitante a Lussinpiccolo, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Martinoli ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Maria Chersulich di Giovanni, e di Domenica Martinolich, nata a Lussinpiccolo il 24 gennaio 1899, ed alla figlia Maria, nata a Lussinpiccolo il 15 gennaio 1924.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 24 marzo 1931 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(2975)

N. 405 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Martinolich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Martinolich Giovanni, figlio del fu Marco e di Margherita Vidulich, nato a Lussinpiccolo il 17 febbraio 1876 e abitante a Lussinpiccolo, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Martinoli ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Maria Angelucci fu Nicolò e di Caterina Venturini; nata a Lussinpiccolo il 17 ottobre 1881, ed ai figli nati a Lussinpiccolo: Margherita, il 20 maggio 1902; Mario, il 5 marzo 1905; Giovanni, il 10 gennaio 1910.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 24 marzo 1931 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(2976)

N. 370 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Martinolich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Martinolich Antonio, figlio del fu Giuseppe e di Caterina Antunovich, nato a Lussinpiccolo il 7 novembre 1884 e abitante a Lussinpiccolo, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Martinoli ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Maria Mengaziol di Domenico e di Teresa Sgrabich, nata a Parenzo il 17 novembre 1888, ed ai figli nati a Parenzo: Nella, il 17 febbraio 1910; Tullio, il 13 ottobre 1913.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 21 marzo 1931 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(2977)

N. 369 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Martinolich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Martinolich Giovanni, figlio di Giovanni e di Antonia Scopinich, nato a Lussinpiccolo il 16 gennaio 1881 e abitante a Lussinpiccolo, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Martinoli ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Anna Radoslovich di Antonio e di Maria Scopinich, nata a Lussinpiccolo il 2 gennaio 1886, ed ai figli nati a Lussinpiccolo: Maria, il 4 dicembre 1907; Antonia, il 28 novembre 1908; Giovanni, il 19 febbraio 1910; Antonio, il 31 luglio 1914; Anna, il 15 dicembre 1918; Aurora, il 28 gennaio 1920.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 21 marzo 1931 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(2978)

N. 368 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Martinolich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Martinolich Antonio, figlio del fu Antonio e di Domenica Nicolich, nato a Lussinpiccolo il 5 set-

tembre 1863 e abitante a Lussinpiccolo, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Martinoli ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Nicoletta Poglianich di Giuseppe e di Anna Tarabocchia, nata a Lussinpiccolo il 13 febbraio 1876, ed al figlio Antonio, nato a Lussinpiccolo il 16 marzo 1897.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 21 marzo 1931 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(2979)

N. 367 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Martinolich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Martinolich Mirto, figlio del fu Giuseppe e di Caterina Antunovich, nato a Lussinpiccolo il 25 maggio 1894 e abitante a Lussinpiccolo, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Martinoli ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Gaudenzia Picinich fu Simeone e di Marianna Stuparich, nata a Lussinpiccolo il 2 maggio 1894, ed ai figli nati a Lussinpiccolo: Nevio, il 12 marzo 1925; Alfeo, l'8 ottobre 1927.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 21 marzo 1931 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(298)

N. 396 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Martinolich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome della signora Martinolich Caterina ved. di Giuseppe, figlia del fu Domenico Morin e di Domenica Vidulich, nata a Lussinpiccolo il 9 gennaio 1885 e abitante a Lussinpiccolo, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Martinoli ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche ai figli: Marianna, nata a Lussinpiccolo il 2 maggio 1909; Giuseppe, nato a Spalato (Jugoslavia) l'11 marzo 1911.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 20 marzo 1931 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(2981)

N. 402 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Martinolich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Martinolich Giovanni, figlio del fu Giovanni e di Caterina Vidulich, nato a Lussinpiccolo il 25 marzo 1864 e abitante a Lussinpiccolo, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Martinoli ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche ai figli della defunta moglie Maria Vidulich, nati a Lussinpiccolo: Giovanni, il 4 febbraio 1892; Francesco, il 3 maggio 1896; Giuseppe, il 18 agosto 19[illegible].

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 18 marzo 1931 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(2982)

N. 371 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie

della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Martinolich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Martinolich Antonio, figlio del fu Luca e di Caterina Nicolich, nato a Lussinpiccolo il 23 luglio 1889 e abitante a Lussinpiccolo, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Martinoli ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Nicoletta Morin di Domenico e di Maria Martinolich, nata a Lussinpiccolo il 30 aprile 1892.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 18 marzo 1931 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(2983)

N. 397 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Martinolich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Martinolich Giuseppe, figlio del fu Marco e di Giovanna Sablich, nato a Lussinpiccolo il 12 giugno 1890 e abitante a Lussinpiccolo, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Martinoli ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Elena Mazucat fu Giovanni e di Antonia Rumich, nata a Vodice il 2 maggio 1904, ed alla figlia Ida, nata a Lussinpiccolo il 14 settembre 1926.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 17 marzo 1931 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(2984)

N. 398 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Martinolich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Martinolich Giovanni, figlio del fu Biagio e della fu Caterina Vidulich, nato a Lussinpiccolo il 25 settembre 1881 e abitante a Lussinpiccolo, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Martinoli ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Stefania Budinich fu Giovanni e fu Maria Lettich nata a Lussingrande il 10 maggio 1881, ed ai figli nati a Lussinpiccolo: Giovanni, il 16 aprile 1908; Gerolamo, il 6 marzo 1914.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 17 marzo 1931 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(2985)

N. 401 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Martinolich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Martinolich Giovanni, figlio del fu Domenico e di Elena Radoslovich, nato a Lussinpiccolo il 28 maggio 1884 e abitante a Lussinpiccolo, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Martinoli ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Domenica Toich di Nicolò e di Maria Knezich, nata a Lussinpiccolo, il 10 aprile 1894, ed alle figlie nate a Lussinpiccolo: Maria, il 23 maggio 1922; Giovanna, 18 aprile 1926.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2

ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 17 marzo 1931 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(2986)

N. 399 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Martinolich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Martinolich Giuseppe-Angelo, figlio di Giovanni e di Maria Suttora, nato a Lussinpiccolo il 22 novembre 1873 e abitante a Lussinpiccolo, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Martinoli ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Carlotta Mazzucchini di Giovanni e di Maria Lovrich, nata a Lussinpiccolo il 19 giugno 1881, ed ai figli: Bruno, nato a Lussinpiccolo, il 4 gennaio 1906; Maria, il 15 agosto 1907; Duilio, l'8 novembre 1911.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 17 marzo 1931 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(2987)

N. 372 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Martinolich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Martinolich Adriano, figlio di Casimiro e di Caterina Maver, nato a Lussinpiccolo il 17 gennaio 1887 e abitante a Lussinpiccolo, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Martinoli ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Amelia Ragusin di Giacomo e di Maria Fedrigo, nata a Lussingrande il 13 marzo 1893, ed alla figlia Paola, nata a Lussinpiccolo il 22 aprile 1929.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 18 marzo 1931 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(2988)

N. 400 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che i cognomi « Martinolich » e « Nadalich » sono di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge devono riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

I cognomi della signora Martinolich Mattea ved. di Antonio, figlia di Giuseppe Nadalich e di Felicita Carsich, nata a Lussinpiccolo il 12 settembre 1877 e abitante a Lussinpiccolo, sono restituiti, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Martinoli » e « Nadali » (Martinoli ved. Mattea nata Nadali).
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana di « Martinoli » ai figli nati a Lussinpiccolo: Giovanni, il 24 dicembre 1902; Giuseppe, il 31 maggio 1907; Marina, il 5 ottobre 1912.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 17 marzo 1931 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(2989)

N. 548 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Merclin » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Merclin Giacomo figlio del fu Giovanni e di Giovanna Debeliuch, nato a Gimino l'11 luglio 1897 e abitante a Gimino, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Merlin ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Lucia Orbanich di Giovanni e fu Fosca Madrussan, nata a Gimino il 9 dicembre 1897, ed ai figli nati a Gimino: Giovanni, il 10 dicembre 1921; Maria, il 17 settembre 1927.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 21 marzo 1931 - Anno IX.

Il prefetto: LEONE.

(3024)

N. 544 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Merclin » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Merclin Matteo figlio di Matteo e di Marianna Debeliuch, nato a Gimino il 10 dicembre 1889 e abitante a Gimino, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Merlin ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Marianna Debeliuch del fu Martino e della fu Lucia Carlovich, nata a Gimino il 30 settembre 1874.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 21 marzo 1931 - Anno IX.

Il prefetto: LEONE.

(3025)

N. 444 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Miclavez » (Miklavec) è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Miclavez (Miklavec) Enrico, figlio di Roberto e della fu Francesca Rauter, nato a Trieste il 1° marzo 1893 e abitante a Capodistria, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Nicolacci ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Wanda Stenner di Antonio e di Maria Caiser, nata a Trieste l'11 settembre 1901.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 27 marzo 1931 - Anno IX.

Il prefetto: LEONE.

(3026)

N. 445 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Milanovich » è di origine italiana e che in forza dell art. 1 di detto decreto legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Milanovich Giuseppe figlio di Giuseppe e di Lucia Bencich, nato a Montona il 17 novembre 1893, e abitante a Capodistria, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Milani ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Vittoria Diviach del fu Antonio e della fu Maria Diviach, nata a Montona il 1° ottobre 1898, ed alla figlia Giuseppina, nata a Montona il 16 marzo 1920.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 27 marzo 1931 - Anno IX.

Il prefetto: LEONE.

(3027)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.